

COMUNICATO STAMPA

Territorialità Iva delle prestazioni di servizi Arriva la mappa dell’Agenzia delle Entrate

Individuare il luogo di tassazione delle prestazioni di servizi in ambito Ue da oggi è più facile, grazie alle istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate con la circolare 37/E, che illustra i criteri di tassazione delle prestazioni nei rapporti B2B (*business to business*) e B2C (*business to consumer*) introdotti dal Dlgs n. 18 del 2010.

Cosa cambia nelle prestazioni di servizi nei rapporti B2B

A partire dal 1° gennaio 2010, le prestazioni rese nei confronti di soggetti passivi Iva si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando il cliente è stabilito in Italia. Sulla base delle nuove regole, la circolare fornisce indicazioni per consentire ai contribuenti di verificare lo status di soggetto passivo del cliente, la riconducibilità dell’acquisto alla sua sfera imprenditoriale, professionale o artistica e il luogo di stabilimento del cliente.

Nulla cambia per le prestazioni di servizi nei rapporti B2C

Per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di clienti privati, continuano, invece, ad applicarsi le regole già in vigore, ossia la tassazione in Italia quando il prestatore è stabilito nel territorio dello Stato.

B2B e B2C: anche la nuova tassazione ha le sue eccezioni

Per alcune prestazioni di servizi, indipendentemente dal fatto che il cliente sia soggetto passivo Iva o privato, si applicano regole particolari di tassazione, in buona parte, uguali al passato.

In particolare, per quanto riguarda i servizi relativi agli immobili, che continuano a essere tassati nel luogo in cui sono situati, l’Agenzia fornisce linee guida per la distinzione tra beni mobili e immobili. Quest’ultimi sono considerati tali quando si tratta di beni stabilmente fissati al suolo oppure accatastati.

La circolare chiarisce, inoltre, che per alcune prestazioni, come per esempio intermediazione o trasporto, si applicano regole di tassazione particolari se sono rese nei confronti di clienti privati.

Il testo della circolare è disponibile sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it, all’interno della sezione “Normativa e prassi”. Su FiscoOggi.it sarà pubblicato un articolo sul tema.

Roma, 29 luglio 2011

UFFICIO STAMPA

Via Cristoforo Colombo, 426 c/d – 00145 ROMA
Tel. 06 50545093 – Fax 06 50762485
E-mail: ae.ufficiostampa@agenziaentrate.it

INFORMAZIONI AI CONTRIBUENTI

www.agenziaentrate.gov.it
CALL CENTER 848.800.444
(tariffa urbana a tempo)